



REGOLAMENTO

Art. 1 Modalità operative (Rif. Statuto Art.2)

In coerenza a quanto previsto dall' art. 2 dello Statuto l'US Acli, per le sue finalità sportive, culturali, ricreative, assistenziali e sociali, promuove anche iniziative rivolte ai gruppi e associazioni culturali, ricreative e sociali che non hanno, nelle proprie finalità statutarie, la natura sportiva quale elemento prioritario.

Art. 2 Tutela del Marchio (Rif. Statuto Art.1, comma 4)

Il marchio US Acli e quelli delle manifestazioni nazionali possono essere utilizzati esclusivamente dalle strutture territoriali e regionali/interregionali riconosciute dagli Organi nazionali, dalle associazioni affiliate e convenzionate autorizzate. Nei casi non contemplati l'uso del marchio deve essere autorizzato dalla Presidenza Nazionale. L'US Acli a tutti i livelli tutela il nome e il marchio Acli.

Art. 3 Soci (Rif. Statuto Art. 5)

1. Si diventa soci dell'US Acli con l'iscrizione:

- a. ad una struttura affiliata;
- b. al Comitato provinciale;
- c. al Comitato nazionale;

presentando, in coerenza con le norme e modalità del tesseramento approvate annualmente, formale richiesta alla Presidenza della struttura/comitato che, in caso di accettazione, consegna la tessera US Acli valida per l'anno in corso.

Detta tessera è l'unico documento valido per usufruire dei diritti di socio.

L'iscrizione decorre dal giorno di rilascio della tessera.

Negli anni successivi, è necessario rinnovare l'adesione nei tempi e nei modi previsti dalle Norme del Tesseramento approvate annualmente.

2. Nel caso di diniego della domanda di ammissione a socio, da parte della Presidenza di una struttura affiliata, il richiedente può riproporla alla Presidenza provinciale la quale, raccolte le motivazioni delle parti in oggetto, si esprimerà nel merito entro 40 giorni.

Qualora la Presidenza provinciale valuti che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di ammissione a socio, potrà con deliberazione motivata respingere la domanda.

3. Non sono accettate le domande di adesione a socio da parte di soggetti nei cui confronti sia stato irrogato un provvedimento di radiazione da parte dei competenti Organi di Giustizia e/o di altri Organismi riconosciuti dal CONI e di quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

4. I soci delle strutture affiliate all'US Acli hanno diritto di voto in assemblea congressuale dopo 3 mesi dall'iscrizione, successivamente solo a seguito del rinnovo dell'adesione a socio.

5. I soci devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico del CONI in coerenza a quanto indicato nell'Art. 5, comma 5, dello Statuto US Acli e dei regolamenti US Acli e in riferimento al successivo Art. 22 del presente Regolamento.

Art. 4 Esclusione del Socio (Rif. Statuto Art. 6)

1. La qualifica di socio si perde per i casi di cui all'art. 6 dello Statuto.
2. Nel caso in cui un socio sia sottoposto a un procedimento che può comportare la cessazione di appartenenza all'US Acli, la Presidenza può decidere la sospensione delle funzioni tecniche, associative e organizzative dello stesso fino al termine definitivo del procedimento.
3. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
4. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
5. I provvedimenti Disciplinari nei confronti di un socio vengono deliberati, dopo aver considerato le giustificazioni dell'interessato, nei casi in cui:
 - a. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, alle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione o in qualunque modo gli arrechi danni, anche morali.
6. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento del recesso o dell'esclusione.
7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo di un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 Affiliazioni (Rif. Statuto Art. 7 e 8)

1. Le strutture affiliate, in coerenza all'Art. 7, commi 2 e 3, dello Statuto US Acli e in riferimento al successivo Art. 22 del presente Regolamento, devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico del CONI.
2. In coerenza con quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, dall'art. 7.1 del presente Regolamento e dalle norme del tesseramento approvate annualmente:
 - a. le domande di affiliazione all'US Acli:
 - devono essere accompagnate dal versamento della quota sociale e dalla presentazione di un elenco di almeno 6 soci, dei quali 3 maggiorenni per i quali deve essere versata la relativa quota associativa. Per le nuove strutture affiliate, la domanda di affiliazione deve essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - sono valutate dalla Presidenza provinciale.
 - b. le strutture affiliate devono comunicare al Comitato provinciale di appartenenza, ogni successiva variazione statutaria o del legale rappresentante;
 - c. dove la Presidenza non fosse eletta, tali compiti sono esercitati dall'incaricato o dal commissario provinciale;
 - d. nel caso in cui la Presidenza provinciale valuti che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di affiliazione, potrà con deliberazione motivata respingere la domanda. Avverso tale decisione è possibile presentare formale ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri secondo quanto previsto dal successivo art. 22 comma 1;

- e. l'accettazione della richiesta viene certificata con il rilascio dell'attestato di affiliazione da parte della sede nazionale US Acli.
3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 8.3 dello Statuto le modalità di affiliazione alla sede nazionale sono determinate dagli appositi accordi di collaborazione siglati e dalle norme del tesseramento US Acli deliberate annualmente.

Art. 6 Cessazione dell'affiliazione (Rif. Statuto Art. 9)

L'affiliazione di una struttura all'US Acli cessa nei casi previsti dall'art. 9 dello Statuto.

Art. 7 Campagna tesseramento

1. Il Consiglio Nazionale delibera ogni anno gli obiettivi e le modalità della campagna tesseramento e i relativi costi, che comunica attraverso la Circolare tesseramento US Acli.
La Presidenza Nazionale:
 - a. cura la predisposizione delle norme e delle modalità di tesseramento da discutere e approvare in sede di Consiglio Nazionale;
 - b. cura la sua gestione organizzativa e amministrativa.
2. Per le strutture affiliate a Organizzazioni sportive nazionali, che stipulano con l'US Acli un accordo di collaborazione, quanto indicato nella Circolare è integrato da specifici protocolli sottoscritti dalla Presidenza Nazionale US Acli e dalle Organizzazioni sportive nazionali di appartenenza.

Art. 8 Congressi straordinari (Rif. Statuto Art. 12 , 13 comma 1b, 23 comma 1b, 33 comma 1b)

1. In attuazione a quanto previsto dall'art.12 dello Statuto, a livello provinciale e regionale i Congressi straordinari possono essere celebrati:
 - a. con le stesse modalità previste per la convocazione ordinaria;
 - b. tenendo validi i delegati democraticamente eletti in occasione dell'ultimo Congresso ordinario svolto e in regola con il pagamento delle quote associative;
 - c. assumendo quali delegati i Presidenti delle strutture affiliate.L'Organo preposto alla convocazione del Congresso straordinario informa ed invia la convocazione alla Presidenza Acli territorialmente competente e ai livelli US Acli superiori.
2. I quorum di validità sono stabiliti dall'Art.14 e dall'Art.24 dello Statuto, rispettivamente per i Congressi provinciali e regionali e dall'art. 34 dello Statuto per il Congresso Nazionale.
3. In caso di dimissioni di uno o più componenti effettivi del Collegio dei Probiviri si provvederà alla loro sostituzione con i primi degli eletti tra i supplenti. In questo caso il Consiglio Nazionale potrà eleggere i supplenti sino alla composizione dell'Organo.

Art. 9 Congressi ordinari (Rif. Statuto Art. 13, 23, 33)

1. In coerenza con quanto previsto dagli artt. 13, 23 e 33 dello Statuto:
 - a. il Congresso Nazionale è convocato entro il 15 marzo dell'anno successivo alle celebrazioni dei Giochi Olimpici estivi;
 - b. i Congressi regionali sono convocati prima del Congresso Nazionale e dopo quelli dei relativi Comitati provinciali;
 - c. i Congressi provinciali sono convocati prima dei rispettivi Congressi regionali e del Congresso Nazionale.I Congressi provinciali/regionali dovranno essere in ogni caso celebrati prima dello svolgimento delle elezioni degli Organi territoriali del CONI.

2. I Congressi ordinari sono convocati nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento congressuale approvato dal Consiglio Nazionale che, oltre a fissarne i tempi di convocazione e di celebrazione ai vari livelli stabilisce:
 - a. le procedure e le modalità di convocazione e svolgimento;
 - b. gli uffici e le commissioni che devono essere istituiti/e con le relative competenze la cui composizione sarà approvata in sede congressuale;
 - c. le procedure di trasmissione degli atti e delle delibere congressuali agli Organi competenti;
 - d. le modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea delle associazioni/società affiliate e dei soci individuali affiliati e/o iscritti direttamente alla sede nazionale, i quali saranno convocati secondo mezzi che garantiscono idonea pubblicità;
 - e. gli orientamenti per la definizione dei Regolamenti provinciali e regionali.
3. Per le strutture di nuova costituzione, la convocazione compete alla Presidenza Nazionale per i livelli regionali e alla Presidenza Nazionale di intesa con quella regionale, per quelli provinciali.
4. Per le strutture commissariate, la convocazione spetta alla Presidenza Nazionale d'intesa con il Commissario.
5. La convocazione deve essere inviata alle Presidenze US Acli dei livelli superiori e alle Presidenze Acli di pari livello e del livello superiore.
6. In merito al Congresso le Presidenze, coerentemente al Regolamento congressuale nazionale:
 - a. definiscono gli orientamenti e predispongono i documenti congressuali e ne informano la Presidenza Acli;
 - b. definiscono i criteri di rappresentanza;
 - c. inviano per tempo gli spunti di orientamento del dibattito;
 - d. designano i relatori e comunicano, con almeno 15 giorni di anticipo, la sede ed il programma dei lavori congressuali;
 - e. verificano i verbali di elezione dei delegati sia delle associazioni/società affiliate che dei soci individuali;
 - f. invitano i rappresentanti delle Acli;La Presidenza Nazionale designa il suo rappresentante ai Congressi regionali e provinciali, le Presidenze regionali designano il loro rappresentante ai Congressi provinciali; le Presidenze provinciali designano il loro rappresentante alle Assemblee delle strutture affiliate.

Art. 10 Consigli provinciali e regionali (Rif. Statuto Artt. 16 e 26)

1. A livello provinciale e regionale partecipano alle riunioni dei Consigli, con solo diritto di parola, se non già presenti ad altro titolo (Vedi Art.16, comma 1b; Art.26, comma 1b):
 - a. eventuali componenti della Presidenza designati all'esterno dei Consiglieri provinciali o regionali;
 - b. Consiglieri nazionali e regionali (per quel che riguarda il livello provinciale) tesserati nella provincia;
 - c. componenti effettivi dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti;
 - d. gli invitati proposti dalla Presidenza e ratificati dal Consiglio;
 - e. gli invitati dalla Presidenza per lo specifico Ordine del Giorno.
2. I Consigli provinciali e regionali devono essere convocati almeno 2 volte l'anno, inviando a tutti i componenti, con e senza diritto di voto, la convocazione.
3. Le delibere approvate dal Consiglio devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri che ne fanno richiesta. L'approvazione del verbale deve comparire come primo punto all'ordine del giorno del primo Consiglio utile successivo.

Art. 11 Prima riunione dei Consigli provinciali, regionali e nazionale (Rif. Statuto Artt.16 comma 2, 26 comma 2, 36 comma 3)

1. La prima riunione del Consiglio dopo il congresso, coerentemente con quanto indicato dagli Artt. 16 comma 2, 26 comma 2 e 36 comma 3 dello Statuto, dovranno convocarsi:
 - a. a livello provinciale entro 30 giorni dall'elezione;
 - b. a livello regionale entro 30 giorni dall'elezione;
 - c. a livello nazionale entro 40 giorni dall'elezione in Congresso nazionale e svolgersi entro 60 giorni.
2. La prima riunione del Consiglio deve essere convocata prevedendo all'Ordine del giorno anche i seguenti punti:
 - a. elezione, su proposta del Presidente, degli altri componenti della Presidenza;
 - b. proposta di invitati permanenti in Presidenza;
 - c. Modalità/indirizzo per la specificazione delle linee programmatiche approvate dal Congresso.
3. Il Consiglio vota la proposta di composizione della Presidenza e le rispettive deleghe attribuite ordinariamente per alzata di mano; a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri con diritto di voto;
4. La Presidenza viene eletta su proposta del Presidente.
5. La proposta del Presidente è approvata: in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri con diritto di voto; in seconda votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 12 Presidenza provinciale e regionale (Rif. Statuto Art.17, 27)

1. La Presidenza viene eletta su proposta del Presidente.
 2. La Presidenza:
 - a. attua i programmi di attività dell'US Acli decisi dal Consiglio di pari livello congruamente con quanto indicato dal Consiglio nazionale;
 - b. rappresenta l'US Acli nei rapporti con gli Organismi sportivi, sociali, culturali, politici ed amministrativi di pari livello;
 - c. specifica le funzioni del o dei Vicepresidenti e dei Segretari e le proprie modalità di lavoro;
 - d. definisce le forme di collaborazione con altre esperienze e nomina i propri rappresentanti negli Organismi esterni di carattere permanente;
 - e. nomina, su proposta del Presidente, componenti esterni, anche tra persone esterne all'Organizzazione;
 - f. interviene nei confronti degli Organi dei rispettivi livelli nei casi e nei modi previsti dallo Statuto;
 - g. cura la preparazione del Congresso;
 - h. ha facoltà, in caso di urgenza, di ridurre i tempi di convocazione delle riunioni e di deliberare su materie di competenza del Consiglio, con impegno a sottoporle alla sua ratifica nella prima seduta utile;
 - i. nomina i componenti gli Organismi tecnici in coerenza con lo Statuto e con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio;
 - j. ha facoltà di nominare tra i componenti la Presidenza, un coordinatore delle Unioni Sportive a cui sono affidati i compiti di rappresentarne le istanze in Presidenza, di coordinarne le relazioni con le singole Federazioni sportive e di proporre alla Presidenza, in coerenza delle linee programmatiche, la nomina dei coordinatori e dei componenti delle Unioni Sportive;
 - k. ha facoltà di nominare gruppi di lavoro che coadiuvino il Presidente nella gestione quotidiana, fissandone composizione e competenze.
- La Presidenza può inoltre:
- l. promuovere direttamente o assieme ad altri soggetti, imprese sociali atte ad accrescere la pratica sportiva ed a migliorare i servizi sportivi;

- m. programmare iniziative di formazione dei dirigenti e degli operatori;
- n. decidere:
 - i rapporti con il CONI, con le Istituzioni, con gli Organismi pastorali e del Forum dell'associazionismo e del terzo settore;
 - lo sviluppo del confronto con le altre associazioni di promozione sportiva o sociale nell'ottica di costruire intese operative;
 - le iniziative di collaborazione con le Organizzazioni impegnate nel mondo del lavoro, per acquisire maggiori competenze e opportunità, sul tema della gestione dell'impiantistica sportiva.

Art. 13 Responsabile all'Amministrazione provinciale e regionale (Rif. Statuto Artt.21 e 31)

In conformità a quanto previsto dagli artt.21, 31 dello Statuto redige il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale consuntivo, nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo del livello territoriale.

Il rendiconto annuale consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere trasmesse garantendone una idonea pubblicità.

Art. 14 Responsabile all'Amministrazione nazionale (Rif. Statuto Art.43)

In conformità a quanto previsto dall'art.43 dello Statuto redige il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale consuntivo, nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente.

Il budget annuale ed il rendiconto d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI.

Il rendiconto annuale consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere trasmesse garantendone una idonea pubblicità.

Art. 15 Consiglio nazionale (Rif. Statuto Art.36)

1. A livello nazionale partecipano alle riunioni del Consiglio, con solo diritto di parola, se non già presenti ad altro titolo (Vedi Art.36, comma 1b) oltre agli ex Presidenti nazionali dell'US Acli, iscritti all'US Acli:
 - a. eventuali componenti della Presidenza designati all'esterno dei Consiglieri con diritto di voto, se non già eletti in Congresso;
 - b. fino a 5 esperti designati dal Consiglio;
 - c. i componenti effettivi e supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, quelli della Commissione disciplinare Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e dai componenti dell'Ufficio del Procuratore;
 - d. i rappresentanti dell'US Acli negli Organismi istituzionali dello sport definiti dal Consiglio.
2. Il Consiglio nazionale è convocato almeno due volte l'anno (in prima e seconda convocazione). La seconda convocazione deve essere programmata ad una distanza di almeno 24 ore dalla prima. La convocazione deve essere inviata a tutti i Consiglieri con e senza diritto di voto.
3. Ciascun componente del Consiglio nazionale ha facoltà di:
 - a. proporre l'inclusione di punti all'O.d.G. sulla quali decide il Consiglio in apertura di seduta;
 - b. presentare emendamenti ai documenti proposti;
 - c. concordare con i Responsabili nazionali i tempi e i modi con cui prendere visione, presso gli Uffici della sede nazionale, delle delibere e degli atti amministrativi.
4. Il Consiglio nazionale, oltre a quanto previsto dall'Art.36 dello Statuto,:
 - a. approva il programma nazionale di attività;

- b. approva le norme e modalità del tesseramento;
- c. approva la costituzione di nuovi settori e/o Organismi tecnici;
- d. delibera l'adesione a comitati di coordinamento, enti ed altri Organismi nazionali ed internazionali;
- e. approva i risultati del tesseramento;
- f. approva il Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto, quello disciplinare tecnico e quello di funzionamento del coordinamento dei presidenti regionali nonché le eventuali successive modifiche;
- g. delibera il Regolamento di svolgimento del Congresso e dell'Assemblea di Avvio Anno sociale.

Inoltre, promuove:

- h. specifici progetti atti a diffondere le attività motorie e sportive di giovani, donne, adulti, anziani, diversamente abili, immigrati e comunque di fasce a rischio di esclusione sociale;
 - k. il federalismo sportivo attraverso specifiche forme di coordinamento degli Organi ai vari livelli ed il confronto con le Istituzioni territoriali.
5. Il Consigliere che intenda dimettersi, deve comunicarlo in forma scritta alla Presidenza che è tenuta a porla all' O.d.G. nella prima riunione utile del Consiglio che, dopo la presentazione e discussioni delle motivazioni, le accoglie o le respinge.
6. I componenti del Consiglio nazionale decadono qualora:
- a. ricoprono incarichi dirigenziali statutariamente incompatibili;
 - b. siano assenti a tre riunioni consecutive. La decadenza deve essere approvata da parte del Consiglio Nazionale;
 - c. non rinnovino l'iscrizione all'Unione Sportiva ed alle Acli.
7. La validità della riunione si verifica all'inizio di seduta ed è valida per tutti i punti all'ordine del giorno, ad eccezione delle elezioni di dirigenti, della formalizzazione di dimissioni o sfiducia del Presidente nazionale.
8. Le delibere approvate dal Consiglio devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri che ne fanno richiesta. L'approvazione del verbale deve comparire come primo punto all'ordine del giorno del primo Consiglio utile successivo.

Art. 16 Coordinamento dei Presidenti regionali

1. Il coordinamento dei Presidenti regionali:
- a. collabora con la Presidenza nazionale all'attuazione delle linee politico-associative definite dal Congresso e dalle specificazioni programmatiche ed operative approvate dal Consiglio e dalla Presidenza nazionale.
 - b. Promuove una sistematica interrelazione tra i presidenti regionali e i presidenti provinciali, atta a favorire un interscambio territoriale nel rispetto delle singole specificità ed autonomie locali, valorizzando lo specifico ruolo e le funzioni dei Presidenti regionali all'interno dell'associazione;
 - c. promuove iniziative politiche, sportive e sociali volte ad affermare il ruolo dello sport come elemento integrante di un moderno sistema di welfare.
2. Le modalità attraverso le quali tali compiti e obiettivi si realizzeranno, la composizione e il funzionamento di tale coordinamento sono normate da un apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza nazionale ed approvato dal Consiglio nazionale.

Art. 17 Presidenza nazionale (Rif. Statuto Art.37)

1. La Presidenza è eletta su proposta del Presidente.
2. La Presidenza nazionale:
- a. attua i programmi di attività dell'US Acli decisi dal Consiglio nazionale;

- b. rappresenta l'US Acli nei rapporti con gli Organismi sportivi, sociali, culturali, politici ed amministrativi che operano a livello nazionale;
- c. specifica le funzioni del o dei Vicepresidenti e dei Segretari e le proprie modalità di lavoro;
- d. definisce le forme di collaborazione con altre esperienze e nomina i propri rappresentanti negli Organismi esterni di carattere permanente;
- e. nomina, su proposta del Presidente, componenti esterni, anche tra persone esterne all'Organizzazione;
- f. interviene nei confronti degli Organi dei rispettivi livelli nei casi e nei modi previsti dallo Statuto;
- g. cura la preparazione del Congresso nazionale e della Assemblea di Avvio Anno Sociale;
- h. ha facoltà, in caso di urgenza, di ridurre i tempi di convocazione delle riunioni e di deliberare su materie di competenza del Consiglio, con impegno a sottoporle alla sua ratifica nella prima seduta utile;
- i. nomina i componenti gli Organismi tecnici in coerenza con lo Statuto e con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio;
- j. ha facoltà di nominare tra i componenti la Presidenza, un coordinatore delle Unioni Sportive a cui sono affidati i compiti di rappresentarne le istanze in Presidenza, di coordinarne le relazioni con le singole Federazioni sportive e di proporre alla Presidenza, in coerenza delle linee programmatiche, la nomina dei coordinatori e dei componenti delle Unioni Sportive;
- k. ha facoltà di nominare gruppi di lavoro che coadiuvino il Presidente nella gestione quotidiana, fissandone composizione e competenze.

La Presidenza può inoltre:

- l. promuovere direttamente o assieme ad altri soggetti, imprese sociali atte ad accrescere la pratica sportiva ed a migliorare i servizi sportivi;
- m. programmare iniziative di formazione dei dirigenti e degli operatori;
- n. decidere a livello nazionale e internazionale:
 - i rapporti con il CONI, con le Istituzioni, con gli Organismi pastorali e del Forum dell'associazionismo e del terzo settore;
 - lo sviluppo del confronto con le altre associazioni di promozione sportiva o sociale nell'ottica di costruire intese operative;
 - le iniziative di collaborazione con le Organizzazioni impegnate nel mondo del lavoro, per acquisire maggiori competenze e opportunità, sul tema della gestione dell'impiantistica sportiva.

Art. 18 Commissari (Rif. Statuto Artt.37 comma 8, 38)

I Commissari nominati dalla Presidenza Nazionale:

- a. rappresentano a tutti gli effetti la struttura commissariata, fino alla costituzione o ricostituzione degli Organi;
- b. assumono la rappresentanza legale e contemporaneamente i poteri del Presidente, della Presidenza e del Consiglio;
- c. attuano gli indirizzi stabiliti dalla Presidenza nazionale, alla quale sono tenuti a fornire un resoconto del loro operato;
- d. possono essere revocati e sostituiti dalla Presidenza nazionale.

Art.19 Incaricati (Rif. Statuto Artt.37 comma 8, 38)

1. Gli Incaricati regionali e provinciali sono nominati dalla Presidenza nazionale:
 - a. per la costituzione di nuove articolazioni territoriali, fatto salvo quanto previsto dall'Art.10, commi 2 e 3 dello Statuto;
 - b. per assolvere temporaneamente ad una o più competenze previste dallo Statuto non assolte dagli Organi provinciali o regionali.
2. Nel caso del comma 1b, di cui al presente Regolamento la nomina deve essere trasmessa al relativo Presidente provinciale/regionale e agli Organi Acli di pari livello entro 40 giorni dalla data di delibera.

In caso di provvedimenti che riguardino i comitati provinciali la delibera deve essere inviata anche alla relativa Presidenza Regionale.

3. Gli incaricati:
 - a. attuano gli indirizzi stabiliti dalla Presidenza Nazionale, alla quale sono tenuti a fornire un resoconto del loro operato;
 - b. di norma possono rimanere in carica per un periodo massimo di 24 mesi, superato il quale la Presidenza Nazionale può rinnovare il mandato, revocare il mandato o sostituirli;
4. La Presidenza e il Consiglio provinciale/regionale affiancano l'incaricato sugli aspetti indicati nella lettera di nomina che deve contenere: il nome dell'incaricato, motivazione della nomina, poteri e competenze.
5. Rispettando le indicazioni dell'incaricato gli Organi provinciali e regionali devono garantire la vita democratica e associativa territoriale.

Art. 20 Convocazione e svolgimento dell'Assemblea di Avvio Anno Sociale (Rif. Statuto Art. 45)

La convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea di Avvio Anno Sociale avvengono, secondo le modalità previste dall'art. 45 dello Statuto

Art. 21 Incompatibilità interne ed esterne (Rif. Statuto Artt. 46, 47, 48)

1. La corretta applicazione delle norme statutarie sulle incompatibilità interne ed esterne, compresi i richiami agli interessati e la formalizzazione negli Organi interessati competono:
 - a. per i dirigenti provinciali, alla Presidenza Regionale;
 - b. per i dirigenti regionali, alla Presidenza Nazionale;
 - c. per i dirigenti nazionali, al Consiglio Nazionale e al Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. I mandati di permanenza nelle responsabilità di Presidente regionale e provinciale di cui all'articolo 48 dello Statuto sono comunque da intendersi esercitabili per un massimo di 12 anni anche non consecutivi

Art. 22 Ricorsi (Rif. Statuto Artt. 39, 49, 50, 51, 52, 53, 57 e 58)

1. Qualora la Presidenza Provinciale ritenga con deliberazione motivata che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di affiliazione, questa può essere riproposta al Collegio Regionale dei Probiviri che dovrà rispondere entro 40 giorni. Se trascorso tale termine non vi sarà stata risposta, la domanda è da considerarsi come accolta; se, invece, con deliberazione motivata, la domanda viene respinta anche da questo Organo, la struttura richiedente può riproporla in ultima istanza al Collegio nazionale dei Probiviri la cui decisione sarà inappellabile.
2. Nel caso la Presidenza di una struttura affiliata non accolga la domanda di ammissione a socio all'US Acli, il richiedente può riproporla alla Presidenza provinciale.
3. Nel caso la Presidenza provinciale o nazionale con deliberazione motivata non accolga la domanda di ammissione a socio all'US Acli, il richiedente può riproporla al rispettivo Consiglio la cui delibera è inappellabile.
4. Avverso alle decisioni della Commissione disciplinare, si può opporre ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri. Avverso alle decisioni della Commissione disciplinare, si può opporre ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri.

Art. 23 Giustizia Sportiva (Rif. Statuto Art.56)

1. Per lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività sportiva, a tutti i livelli, si fa riferimento al Regolamento disciplinare dell'US Acli approvato dal Consiglio nazionale e ai Regolamenti tecnici delle Unioni Sportive approvati dagli Organi competenti.
2. Le Unioni Sportive (commissioni tecniche), ad ogni livello, sono convocate dai rispettivi coordinatori, d'intesa con la Presidenza e adottano propri regolamenti approvati dalle rispettive Presidenze.
I regolamenti hanno validità ai rispettivi livelli.
I regolamenti regionali e provinciali, salvo esigenze specifiche e motivate, devono essere coerenti con il Regolamento nazionale.
Il Regolamento nazionale ha valore per lo svolgimento delle attività/manifestazioni sportive nazionali e per l'acquisizione di qualifiche nazionali e può indicare le caratteristiche necessarie per l'acquisizione delle qualifiche regionali e provinciali.
3. A livello provinciale qual'ora non sussistessero le condizioni di nomina delle Unioni Sportive i regolamenti tecnici e disciplinari sono comunque obbligatori e saranno redatti dalla Presidenza provinciale.
4. La Commissione Disciplinare opera in conformità alle norme previste dalla Statuto e dai regolamenti approvati e può adottare provvedimenti di sospensione cautelare dell'attività sportiva per gli atleti oggetto di indagine, comunicandola agli Organi interessati dal procedimento.

Art. 24 Dimissioni

1. Il Presidente che intenda dare le dimissioni, deve presentarle per iscritto al Consiglio di pari livello e alle presidenze di livello superiore.
2. I singoli componenti della Presidenza/Consiglio che intendano dare le dimissioni, devono presentarle per iscritto alla Presidenza di pari livello.
3. Eventuali dimissioni collegiali di uno degli Organi devono essere presentate per iscritto - alle presidenze di livello superiore e per conoscenza ai rispettivi Organi Acli.

Art. 25 Prevenzione del Doping

L'US Acli, in coerenza con le sue finalità istituzionali e in rispetto della legge 376/2000, opera riconoscendo e valorizzando la funzione etica dello sport e di promozione della salute.

Ciò si concretizza:

- a. con il rifiuto di ogni pratica che danneggi la salute, lo sport e lo sportivo;
- b. con la promozione di iniziative di informazione/formazione/aggiornamento continuo dei dirigenti, dei tecnici, degli istruttori, atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping e la prevenzione del fenomeno;
- c. con la formulazione di progetti di educazione alla salute e alla legalità coinvolgendo oltre i soggetti precedenti, ragazzi e genitori, studenti e docenti e la popolazione tutta.

L'US Acli punisce con l'espulsione dall'associazione:

- d. gli atleti che risultino positivi all'esame antidoping o che rifiutino di sottoporsi ai controlli effettuati, nelle modalità previste dalla legge, dagli Organi competenti;
- e. qualsiasi socio che promuova o sostenga pratiche dopanti.

Art. 26 Validità dei Regolamenti (Rif. Statuto Art.66)

Il presente Regolamento e i Regolamenti provinciali e regionali, integrano le norme dello Statuto approvato dal Congresso nazionale dell'US Acli svoltosi a Roma il 24-26 marzo 2017 e gli emendamenti approvati in Consiglio Nazionale nella seduta del 2 dicembre 2017.